

Publicato il 12/12/2024

N. 22484/2024 REG.PROV.COLL.
N. 11785/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11785 del 2024, proposto da Giuseppe Di Maria, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Figliuzzi, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Serra San Bruno, al viale della Libertà n. 5 e domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – D.G.O.S.V., non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione e adozione di idonea misura cautelare,

- della comunicazione di rigetto Istanza e conclusione procedimento n. 44734 del 08/11/2024 trasmessa a mezzo mail dal M.I.M. con nota m_pi.AOODGOSV.Registro Ufficiale.U.0044734.08-11-2024 dell'8/11/2024, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito comunica all'odierno ricorrente che, vista la «domanda riconoscimento titolo di formazione professionale» presentata ai sensi della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, con istanza n. 14454 del 3 giugno 2022 con

la quale il Sig. Di Maria Giuseppe ha richiesto il riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Spagna, ai fini dell'esercizio della professione di docente nella scuola d'istruzione secondaria di secondo grado nella specializzazione di sostegno – codice meccanografico ADSS, "*per le motivazioni esposte in premessa, l'attestato formativo dell'istante, Sig. Di Maria Giuseppe nato il 9/12/1983 a Castelvetrano (TP)– ITALIA, denominato, in lingua italiana, "Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo" rilasciato dall'Università "San Jorge" - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 31/03/2022, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l'insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l'istanza prot. n. 14454 del 3 giugno 2022, come citata in premessa, è rigettata"*;

- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, e conseguenti

per il riconoscimento

- del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo di Specializzazione sul Sostegno conseguito in Spagna per l'insegnamento della disciplina del Sostegno, nella scuola Secondaria di II Grado, in via principale per effetto dell'annullamento degli atti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 79, co. 1, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- oggetto dell'odierno giudizio è l'impugnazione del provvedimento n. 44734 dell'8 novembre 2024 adottato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;

- con l'atto gravato il richiamato Ministero ha rigettato l'istanza acquisita al protocollo n. 14454 del 3 giugno 2022, con la quale la ricorrente ha richiesto, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, il riconoscimento del titolo proprio *“Curso en Atención a las necesidades específicas de apoyo educativo en Educación Secundaria”* denominato, in lingua italiana, *“Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”* rilasciato dalla Universidad San Jorge – Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 31 marzo 2022, ai fini dell'esercizio della professione di docente nella scuola d'istruzione secondaria di secondo grado nella specializzazione di sostegno – codice meccanografico ADSS (docenti laureati);

- in particolare, il Ministero competente, con il provvedimento gravato, sul presupposto che:

“VISTO che la competenza a dichiarare il valore legale dei titoli di studio appartiene allo “Stato membro di origine” (la Spagna), ovvero allo Stato nel quale i titoli vengono emessi, il Ministero dell'istruzione (oggi Ministero dell'istruzione e del merito), in qualità di Amministrazione dello “Stato membro ospitante” (l'Italia) investita della richiesta di riconoscimento dell'attestato di formazione ha proceduto, in via ufficiale, a richiedere le necessarie informazioni alla competente Amministrazione spagnola, tramite l'“Internal Market Information System” (IMI) – sistema di cooperazione tra Autorità degli Stati membri dell'Unione Europea – il cui utilizzo è previsto dalla stessa direttiva europea 2005/36/CE (art. 56);

CONSIDERATO il riscontro del 29 luglio 2022 ottenuto dall'omologo Ministero spagnolo che ha confermato che si tratta di titoli non ufficiali dell'ordinamento scolastico spagnolo, trattandosi di “titoli propri” delle Università che li rilasciano. A ulteriore precisazione, il Ministero spagnolo ha rappresentato che le università spagnole rilasciano diplomi ufficiali a tre livelli accademici: Laureato (EQF 6) – Master (EQF 7) – Dottore (EQF 8), nonché altri titoli non ufficiali (titoli propri). I titoli ufficiali, inoltre, sono consultabili nell'Anagrafe delle Università, dei Centri e Titoli (RUCT): <https://www.educacion.gob.es/ruct/home>; Inoltre, nella parte superiore del diploma

corrispondente a questi titoli universitari ufficiali, compare sempre il riferimento al Re di Spagna. I titoli propri sono titoli come quelli che forniscono le università, con formati/durata distinta, formazione che possono avere valore nel mercato del lavoro, ma non danno accesso a un livello accademico superiore perché non ufficiali. Non essendo ufficiali, non sono mai abilitanti e nei diplomi di questi titoli non compare il Re di Spagna, ma solo il rettore dell'università che li assegna”, ha negato il richiesto riconoscimento sulla base della seguente motivazione:

“RITENUTO che, per le motivazioni che precedono, l'istanza di riconoscimento del sig. Di Maria Giuseppe deve essere rigettata, in quanto l'attestato di studi presentato a supporto della stessa, ai sensi della normativa di riferimento dello Stato spagnolo in cui lo stesso attestato di studi è stato rilasciato non dà accesso all'insegnamento in Spagna ed è, pertanto, privo di requisiti giuridici anche minimi per poter essere valutato come attestato che dà accesso, in Italia, all'insegnamento in qualità di insegnante specializzato sul sostegno”;

Rilevato che:

-con ordinanza n. 8867 del 3 maggio 2024 questa Sezione ha rimesso alla Corte di Giustizia della Unione europea, ai sensi dell'articolo **267** del **TFUE**, le seguenti questioni interpretative:

“I) Se l'art. 13 della Direttiva 2005/36/UE come modificata dalla Direttiva 2007/55/UE , letto alla luce dell'obiettivo comunitario della eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri e della libera circolazione degli insegnanti, debba essere interpretato nel senso che, con riguardo al riconoscimento infracomunitario delle qualifiche professionali, con particolare riferimento al titolo di specializzazione all'insegnamento sul sostegno, osti alla interpretazione ed applicazione di una normativa nazionale che consenta di considerare sussistenti le condizioni per il riconoscimento anche nel caso in cui il titolo di formazione specialistica acquisito nello Stato membro d'origine non permetta l'esercizio della corrispondente professione nel medesimo Stato e da questo non sia legalmente riconosciuto come titolo abilitante al ridetto esercizio;

II) Nel caso in cui l'art. 13 della Direttiva 2005/36/UE come modificata dalla Direttiva 2007/55/UE non abbia detto effetto ostativo, se le disposizioni del titolo III, capo I, della Direttiva 2005/36 debbano, dunque, essere interpretate nel senso che le

autorità competenti in materia di riconoscimento delle qualifiche, acquisita la relativa istanza, siano sempre e comunque tenute a valutare il contenuto di tutti i documenti presentati dalla persona interessata, idonei ad attestare la sua qualifica professionale, ancorché non abilitante nello Stato membro d'origine, nonché la conformità della formazione che essi attestano alle condizioni richieste per ottenere la qualifica professionale in questione nello Stato membro ospitante e, se del caso, applicare misure di compensazione”;

- la causa ha assunto dinanzi alla CGUE il numero di ruolo C-340/24;

- alla Camera di consiglio del 3 dicembre 2024, attesa la natura pregiudiziale della risoluzione delle predette questioni interpretative rimesse alla CGUE rispetto alla decisione del ricorso all'odierno esame del Collegio, nel rispetto di quanto sancito dall'Adunanza plenaria n. 4 del 22 marzo 2024, è stato dato avviso alle parti della sussistenza di una causa di sospensione impropria “in senso lato” del giudizio nelle more della decisione della Corte;

- alla ridetta Camera di consiglio il difensore presente di parte ricorrente ha rappresentato la volontà di interloquire sulla questione dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, sollecitando, pertanto, una formale rimessione delle questioni già rimesse anche in relazione al presente giudizio;

Rilevato ancora che:

- in ragione della esigenza rappresentata dal difensore di parte ricorrente di interloquire direttamente sulle questioni già portate all'attenzione della CGUE dinanzi a quest'ultima, si rende necessario rimettere nuovamente le questioni *de quibus* alla CGUE per le stesse argomentazioni e motivazioni di cui alla ordinanza n. 8867 del 3 maggio 2024 (punto D), che qui si intendono interamente richiamate;

Ritenuto infine, alla luce di quanto sopra, richiamate tutte le argomentazioni di cui al punto D della ordinanza n.8867 del 3 maggio 2024, di rimettere, anche in relazione al presente giudizio, le seguenti questioni alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. **267 TFUE**:

”I) Se l’art. 13 della Direttiva 2005/36/UE come modificata dalla Direttiva 2007/55/UE , letto alla luce dell’obiettivo comunitario della eliminazione degli ostacoli

alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri e della libera circolazione degli insegnanti, debba essere interpretato nel senso che, con riguardo al riconoscimento infracomunitario delle qualifiche professionali, con particolare riferimento al titolo di specializzazione all'insegnamento sul sostegno, osti alla interpretazione ed applicazione di una normativa nazionale che consenta di considerare sussistenti le condizioni per il riconoscimento anche nel caso in cui il titolo di formazione specialistica acquisito nello Stato membro d'origine non permetta l'esercizio della corrispondente professione nel medesimo Stato e da questo non sia legalmente riconosciuto come titolo abilitante al ridetto esercizio;

II) Nel caso in cui l'art. 13 della Direttiva 2005/36/UE come modificata dalla Direttiva 2007/55/UE non abbia detto effetto ostativo, se le disposizioni del titolo III, capo I, della Direttiva 2005/36 debbano, dunque, essere interpretate nel senso che le autorità competenti in materia di riconoscimento delle qualifiche, acquisita la relativa istanza, siano sempre e comunque tenute a valutare il contenuto di tutti i documenti presentati dalla persona interessata, idonei ad attestare la sua qualifica professionale, ancorché non abilitante nello Stato membro d'origine, nonché la conformità della formazione che essi attestano alle condizioni richieste per ottenere la qualifica professionale in questione nello Stato membro ospitante e, se del caso, applicare misure di compensazione”;

Ritenuto che, in ragione di quanto esposto, in attesa del pronunciamento pregiudiziale, ai sensi dell'art. **267 TFUE**, della Corte di giustizia dell'Unione europea, il presente giudizio vada sospeso interinalmente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) riserva ogni pronuncia sul ricorso in epigrafe:

- a) rimette alla Corte di Giustizia dell'Unione europea le questioni pregiudiziali indicate in motivazione;
- b) ordina alla Segreteria della Sezione di trasmettere alla medesima Corte copia della presente ordinanza, nonché copia integrale del fascicolo di causa;
- c) dispone, nelle more della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, la sospensione del presente giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 con
l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Referendario

Monica Gallo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Monica Gallo

IL PRESIDENTE

Rita Tricarico

IL SEGRETARIO